

Passivita' Finanziarie		
Aumento	4.315.270.040.330.434	
Diminuzione	<u>4.094.303.021.796.788</u>	
Saldo		220.967.018.533.646
Miglioramento Saldo Finanziario		
		35.677.151.433.229
Attivita' Patrimoniali Crediti e Partecipazioni		
Aumento	32.241.493.616.240	
Diminuzione	<u>30.448.948.187.036</u>	
Saldo		1.792.545.429.204
Beni Patrimoniali		
Aumento	20.402.157.657.586	
Diminuzione	<u>12.336.169.259.366</u>	
Saldo		8.065.988.398.220
Miglioramento Attivita' Patrimoniali		
		9.858.533.827.424
Passivita' Patrimoniali		
Aumento	418.930.949.157.994	
Diminuzione	<u>222.807.900.350.553</u>	
Peggioramento Passivita' Patrimoniali		
		196.123.048.807.441
Peggioramento Saldo Patrimoniale		
		186.264.514.980.017
Miglioramento Saldo Finanziario		
	35.677.151.433.229	
Peggioramento Saldo Patrimoniale		
	186.264.514.980.017	
Peggioramento patrimoniale per l'esercizio 1996		
		150.587.363.546.788

A seguito delle sopraindicate variazioni, la consistenza dei singoli conti generali al 31.12.1996 è riportata nell'allegato H) che fa parte integrante della presente decisione.

CONTI ALLEGATI

Le risultanze dei conti patrimoniali delle amministrazioni e delle aziende autonome sono riportate nell'allegato I) che fa parte integrante della presente decisione.

I saldi sono di seguito esposti:

1. AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Saldo finanziario	0
Saldo patrimoniale	238.648.041.400
Miglioramento patrimoniale a fine esercizio 1996	238.648.041.400

2. ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Saldo finanziario	0
Saldo patrimoniale	3.589.144.656
Peggioramento patrimoniale a fine esercizio 1996	3.589.144.656

3. GESTIONE DELL'EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Saldo finanziario	6.186.852.466
Saldo patrimoniale	0
Miglioramento patrimoniale a fine esercizio 1996	5.452.286.607

Gli Uffici di controllo della Corte, in applicazione delle indicazioni contenute nelle note n. 297/R/CC del 3 marzo 1997, n. 964/PAT/SCH e n. 967/PAT/SCH del 12 giugno 1997, n. 971/PAT/SCH del 13 giugno 1997, hanno acquisito alla chiusura dell'esercizio, prevalentemente

utilizzando il Sistema Informativo integrato Ragioneria Generale dello Stato-Corte dei Conti, i dati delle schede del conto patrimoniale relative al dicastero, azienda o amministrazione autonoma controllati.

Sono stati verificati, anche ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, i dati in esse indicati sulla base degli atti pervenuti e comunque acquisiti per il controllo e dei documenti e scritture degli Uffici, ed è stata richiesta alle competenti ragionerie la documentazione giustificativa delle variazioni apportate rispetto alla consistenza originaria riportata nelle schede stesse.

Si è proceduto alla verifica della corrispondenza tra le poste finanziarie soggette al controllo, aventi riflessi patrimoniali, e le variazioni apportate nelle singole schede del conto del patrimonio. L'elencazione descrittiva di tali partite, con relative consistenze e movimentazioni, è riportata nell'allegato L), nel quale sono evidenziati gli specifici motivi di sospensione del giudizio.

Non risultano iscritti o richiamati nel conto i cespiti residuati dalle procedure di passaggio dall'ex azienda delle FF.SS. all'ente ferrovie dello Stato nonché dall'ex azienda nazionale delle strade al nuovo ente (ANAS).

L'Ufficio di riscontro della Corte ha segnalato l'avvenuta rettifica di una contabilizzazione da parte della Tesoreria Centrale per un prelevamento fondi avvenuto sul conto corrente infruttifero n. 29820 intestato all'I.N.P.D.A.P., gestione autonoma D., per un importo di circa 7.494 mld. Tale rettifica si è resa necessaria in conseguenza della mancata presentazione alla Corte di un precedente annullamento di ordine di prelevamento fondi avvenuto in data 4 marzo 1996, mentre si era proceduto alla relativa transazione sul sistema informativo della Banca d'Italia.

Lo stesso Ufficio di riscontro ha esaminato gli atti relativi a pignoramenti avvenuti su contabilità intestata all'A.I.P.A. presso la Tesoreria, di parte di finanziamenti statali, affluiti sulle contabilità speciali intestate all'A.I.P.A. stessa, (conto generale n° 4) vincolati per destinazione da parte dello Stato.

Nell'ambito dei pagamenti disposti per trasferimento fondi da diverse sezioni di tesoreria provinciale per conto della Tesoreria centrale, è stata segnalata dalla Direzione Generale del Tesoro, la mancata o carente indicazione in diversi titoli di trasferimento fondi ai conti correnti di tesoreria, del numero di conto corrente oltre che della precisa indicazione del beneficiario.

Sono state rilevate discordanze dei dati riferiti alla consistenza dei beni immobili riportati nel conto generale n. 3 (24.610 miliardi) rispetto a quelli indicati nel riepilogo generale degli inventari (58.214 miliardi) trasmesso alla Corte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Quanto al conto consuntivo dell'Istituto Agronomico per l'oltremare si è rilevato che tra le spese per trasferimenti è compreso l'importo (lire 1.992 milioni) corrispondente al cap. 1603 (avanzo di gestione), con un'inclusione nella sezione delle spese, per mero bilanciamento, di poste contabili suscettibili di diversa rappresentazione.

Il Pubblico Ministero nell'atto depositato il 24 giugno 1997 e nell'atto aggiuntivo depositato il 25 giugno 1997, ha formulato considerazioni sull'andamento e sui risultati della gestione ed ha concluso chiedendo alle Sezioni riunite:

A) di dichiarare la regolarità del conto del bilancio e conti allegati per l'esercizio finanziario 1996, fatta eccezione:

- a) per i capitoli interessati dai decreti di accertamento residui che non siano stati, alla data della decisione, visti e registrati dalla Corte.
- b) per le eccedenze di spesa verificatesi nei seguenti capitoli di ministeri e aziende:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Capitoli: 6265, 7830, 7831;

Ministero del tesoro

Capitoli: 4351, 4352, 4419, 4512, 4777, 5198, 5334, 5808, 6171, 6172, 6173;

Ministero delle finanze

Capitoli: 3433, 3514, 3824, 5381;

Ministero di grazia e giustizia

Capitoli: 1502, 1995, 2084;

Ministero della pubblica istruzione

Capitolo: 1013, 1030, 3201;

Ministero dell'interno

Capitoli: 1096, 1115, 1291, 2614, 2761, 2790, 3133;

Ministero dei lavori pubblici

Capitoli: 1043, 8234, 8235, 8891, 9443;

Ministero dei trasporti e della navigazione

Capitoli: 1019, 1498, 1652, 1999, 3271, 3281, 7709, 7715;

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Capitoli: 1010;

Ministero della difesa

Capitoli: 1053, 1094;

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Capitoli: 1013, 4044, 5006, 7433, 7510, 7549, 7628, 8285;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Capitolo: 1096, 1117, 1498, 1998, 2498;

Amministrazione dei monopoli di Stato

Capitolo: 3001;

Ex Azienda di Stato per le foreste demaniali

Capitolo: 182;

B) del conto del patrimonio, fatta eccezione per le seguenti partite:

1. - PARTE ATTIVA

- CONTO GENERALE n. 1 (attività finanziarie)

- Ministero del Tesoro: partite nn. A01001, A02001, A04001;

- CONTO GENERALE n. 2 (crediti e partecipazioni)

a) Crediti

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: partita n. C05003;

- Ministero del Tesoro: partite nn. C01001, C01002, C01005, C01006, C01008, C01009, C02001, C02003, C02009, C02012, C02015, C02017, C04003, C04004, C04005, C04012, C04037, C04039, C04040, C04041, C04049, C04052, C04055, C05002, C05005, C05006, C05010, C05019, C05020, C05024, C05026, C05027, C05028, C06005, C06009, C06011;

- Ministero delle Finanze: partita n. C06004;

- Ministero della Pubblica Istruzione: partita n. C06002;

- Ministero dei Beni Culturali e Ambientali: partita n. C06004;

- Ministero dei Trasporti e della Navigazione: partita n. C05003;

- Ministero degli Affari Esteri: partita n. C06002;

- Ministero delle Risorse Agricole e Alimentari: partita n. C05003;

- Ministero del Commercio con l'Estero: partita n. C05001;

- Ministero della Difesa: partita n. C06001;

b) Partecipazioni:

- Ministero del Tesoro: partite nn. P01011, P02002, P02017, P02018, P02019, P02020, P02021, P02022, P02023, P02024, P02025, P02026, P02031, P03001, P03002, P03003, P03005, P03006, P03008, P03009, P03010, P03011, P03012, P03013, P03014, P03015, P03016, P03017, P03034, P05001, P05002;

- Ministero del Commercio con l'estero: partita n. P05001;

- CONTO GENERALE N. 3 (beni patrimoniali);

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: partite nn. M01001, M02001, M03001, M05001, M06001;

- Ministero del tesoro: partite nn. M01001, M02001, M03001, M06001;

- Ministero degli affari esteri: partita n. C06002;

- Ministero di grazia e giustizia: partite nn. M01001, M02001, M03001, M04001, M05001, M06001, M07001;

- Ministero della pubblica istruzione: partite nn. M01001, M02001, M03001, M06001;

- Ministero dell'interno: partite nn. M01001, M02001, M03001, M04001, M05001, M06001, M07001;

- Ministero dei lavori pubblici: partite nn. I01001, I06001, M01001, M02001, M03001, M05001, M06001, M07001;

- Ministero della difesa: partita n. M05001;

- Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: partita n. M01001;

- Ministero delle finanze (beni immobili): partite nn. I01001, I02001, I03001, I04001, I05001, I06001;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: partita n. L05002;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: (partite di conto relativi ai beni artistici, archeologici, bibliografici e scientifici): partite nn. L01001, L02001, L03001, L04001.

2. - PARTE PASSIVA

CONTO GENERALE N. 4 (passività finanziarie)

- Ministero del Tesoro: partita n. N02001;

CONTO GENERALE N. 5 (debito patrimoniale)

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: partite nn. R01001, R02001;
- Ministero del tesoro: partite nn. E02002, E02003, E02004, E02006, E02007, E02013, E02018, E02019, E02020, R01001, R02001;
- Ministero dei lavori pubblici: partite nn. R01001, R02001;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: partite nn. R01001, R02001.
- Ministero dell'Università e della ricerca scientifica: partita n. R01001.

Il conto va altresì dichiarato irregolare per la mancata iscrizione, nel conto del patrimonio, del valore dei beni dell'ex Azienda delle FF.SS. e dei beni già appartenenti all'ex A.N.A.S., nei sensi precisati in motivazione.

Lo stesso Pubblico Ministero, nell'intervento in udienza, ha svolto ulteriori considerazioni sull'andamento della gestione, conferma le richieste formulate con la memoria scritta del 24 giugno 1997 e con l'atto aggiuntivo del 25 giugno 1997, circa l'approvazione del rendiconto generale nei limiti di quanto formulato negli atti sopra citati e nell'annessa relazione, redatta ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti.

Considerato in

DIRITTO

Ai fini del presente giudizio la Corte ha esaminato il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio e conti ad essi allegati.

A. *Conto del bilancio e conti ad esso allegati.*

•Per l'entrata

1) Ai fini del confronto delle risultanze di consuntivo con la legge di bilancio, prescritta dal primo comma dell'art. 39 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti n. 1214 del 1934, si è proceduto, ai sensi del secondo comma del medesimo, ai preventivi riscontri di conformità con le scritture ivi indicate, ed in particolare con i conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale, dovendo fra l'altro rilevarsi la minore significatività del pur previsto confronto con i riassunti generali, sia perché essi attengono soltanto alle riscossioni ed ai versamenti, sia e soprattutto in quanto per gli stessi la conformità sembrerebbe scontata per definizione.

consentendo oggi il Sistema informativo di produrre in parallelo scritture diversamente impostate, solo mutando l'organizzazione dei medesimi dati presenti in un'unica base comune.

2) Il suddetto riscontro peraltro non ha potuto eseguirsi compiutamente per tutti i capitoli dell'entrata, a motivo della mancata trasmissione di alcuni conti periodici nella versione definitiva, nonché di alcuni riassunti generali. Inadempimenti a causa dei quali una parte delle risultanze viene in sostanza direttamente rappresentata al Parlamento senza essere assistita dalla previa certificazione della Corte, che nel sistema della legge attiene alla loro affidabilità. Nell'All. A alla presente decisione si elencano le voci interessate, con riferimento ai "Capi" del "Quadro di classificazione", sul quale sono impostati sia l'uno che l'altro tipo di documento, esponendo a titolo indicativo gli ordini di grandezza delle riscossioni e dei versamenti non verificati in mancanza dei relativi riassunti, secondo l'ammontare delle riscossioni e dei versamenti complessivi di ciascun Capo risultante dai conti periodici (definitivi se disponibili), e nell'All. B quelli dei residui attivi secondo l'importo registrato nei conti non definitivi, in mancanza di quelli definitivi. La difficoltà di una elencazione per capitoli deriva dal diverso raggruppamento che questi hanno negli aggregati di bilancio, ed avvalora la raccomandazione di ricondurre nell'ambito del bilancio stesso, con gli adattamenti del caso, la classificazione amministrativa su cui il citato Quadro si fonda.

3) Non poche infatti sono le variazioni che alle risultanze dei conti periodici, benché nella versione definitiva, vengono successivamente apportate circa gli importi da iscrivere a consuntivo, per una serie di motivi che il suddetto Ufficio ha già lo scorso anno ricordato in apposita nota. Motivi i quali, per la non esigua parte dovuta a rettifiche di precedenti registrazioni relative ai versamenti - con possibile riflesso sull'ammontare dei residui relativi -, suggerirebbero di individuarne le più frequenti ragioni in vista di misure atte a prevenirle, anche nel grado di accuratezza degli operatori, a vantaggio di una maggiore correttezza ed economicità delle procedure. Si osserva che oltre un certo margine accettabile l'eccessiva frequenza di rettifiche tardive alle risultanze dei conti periodici inficia la stessa complessiva attendibilità delle scritture, al punto da frustrare la loro strumentalità a fini di controllo anche nel corso della gestione, ai sensi del citato art. 262 r.c.g.s., e la stessa utilità delle risorse allo scopo impiegate. Si richiama, in proposito, quanto esposto nella relazione dello scorso anno circa la "provvisorietà" dei dati esposti nel Conto riassuntivo del Tesoro, addotta dall'Amministrazione a giustificazione delle discordanze con il conto del bilancio.

4) La documentazione esibita concerne, peraltro, fra le varie ipotesi elencate dalla R.G.S., esclusivamente quelle attinenti alle menzionate rettifiche dei versamenti da parte delle Ragionerie centrali e della D.G.T., nonché quelle delle stesse Ragionerie relative alla determinazione dei residui. Una verifica nel breve tempo a disposizione, in presenza del numero elevatissimo delle discordanze rilevate pur nella parzialità dell'esame dovuta alle ragioni sopra esposte, si è rivelata impossibile per la mancanza di prospettazioni di sintesi per capitoli, essendo i documenti trasmessi, ancora redatti manualmente, frazionati per singole Tesorerie e spesso per singoli articoli, nonché impostati tuttora sul raggruppamento dei capitoli secondo i Capi del Quadro di classificazione delle entrate, con gli inconvenienti prima ricordati. Delle suddette discordanze dà conto l'Allegato C, con riguardo ai residui attivi; con l'avvertenza che queste voci sono esposte tanto alle rettifiche operate dalle Ragionerie centrali, come per i versamenti effettuati anche dalla Direzione generale del Tesoro, quanto a diretti interventi della Ragioneria generale dello Stato.

5) Anomalie ripetutesi invece anche nel consuntivo in esame (All. D), sono quelle relative alla presenza di residui attivi di valore negativo, e che la Ragioneria Generale dello Stato ha spiegato con il mancato allineamento dei dati originari dell'accertamento all'ammontare di

riscossioni e versamenti risultato superiore, precisando altresì che esiste al riguardo, per evitare l'inconveniente, una automatica "procedura di compensazione", la quale però non opera per tutti i capitoli. Circostanza la quale, se spiega il permanere del fenomeno, non per questo lo rende accettabile, fra l'altro perché - come già lo scorso anno rilevato dalla Corte - tali poste anomale alterano evidentemente le risultanze aggregate. Per gli stessi motivi ed a maggior ragione, si rendono necessari ulteriori chiarimenti circa il carattere "fisiologico" attribuito, dalla stessa R.G.S. ai casi derivanti da versamenti superiori al dovuto, restando ben ferma in assoluto l'inammissibilità - nella logica essenziale del sistema, e per la univocità delle rappresentazioni contabili secondo le loro denominazioni - di voci di entrata con segno negativo, contrastanti in particolare col ben noto principio della esposizione al lordo delle transazioni attive e passive e dei loro totali destinati a confluire nei saldi normativamente previsti, principio che comporta distinta imputazione ad apposite voci di entrata per somme da restituire, in corrispondenza con le relative voci di spesa, delle somme che eccedessero l'importo dei crediti.

6) Occorre anche dire in generale, e cioè anche in riferimento ai casi di cui sono stati forniti elementi utili alla ricostruzione contabile del passaggio dai conti periodici al consuntivo (peraltro ancora in forma di difficile concreto utilizzo, come si è detto), che un ulteriore auspicabile passo dovrebbe essere rappresentato da specifiche illustrazioni delle vicende sottostanti quanto meno alle variazioni di maggiore entità.

7) Sulla base delle verifiche di conformità fin qui considerate, si dà conto nell'All. E - agli effetti del già citato primo comma dell'art. 39 t.u. - dell'esito del confronto, per capitoli, con le previsioni di bilancio, limitatamente ai casi in cui gli accertamenti sono risultati inferiori a queste ultime. Si ricorda, in proposito, che le previsioni stesse non hanno - a differenza che nella spesa - funzione limitativa (dove l'incongruità del tenore autorizzativo che continua ad avere l'art. 1 della legge di approvazione del bilancio, segnalata dalla Corte nella precedente relazione), mentre gli artt. 219 ultimo comma e 222 ultimo comma del Regolamento di contabilità generale sanciscono anzi espressamente la doverosità della cura dei diritti dell'erario anche oltre la quantificazione previsionale delle entrate, connotando perciò negativamente, a maggior ragione, l'ipotesi in cui neppure questa sia stata realizzata. Le sommarie note illustrative che corredano il rendiconto non appaiono sufficienti, in proposito, a soddisfare l'obbligo dell'Amministrazione di giustificare i risultati della gestione, dettato dall'art. 24 della legge 14 agosto 1862, n. 800, richiamato dall'art. 36 del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, 12 luglio 1934, n. 1214. L'ipotesi suddetta, d'altronde, va anche considerata come possibile indice di una sovrastima a preventivo, da tener presente nelle future determinazioni alla stregua di criteri non dissimili da quelli più volte affermati dalla Corte costituzionale in tema di ragionevolezza e non arbitrarietà delle indicazioni dei mezzi di copertura delle nuove o maggiori spese.

In senso opposto, deve osservarsi come la notevole frequenza, specialmente fra le entrate non tributarie, di capitoli privi di previsione, e cioè per memoria, fa mancare un termine di raffronto che di norma sembra possibile stabilire secondo ragionevoli stime tratte anche dalle serie storiche, per valutare i risultati conseguiti ed individuare le cause per le quali essi apparissero inferiori alle stime, contribuendo così eventualmente ad ogni opportuno aggiustamento di queste ultime in futuro, a tutto vantaggio della maggiore significatività del bilancio preventivo.

Nello stesso ordine di idee va pure rilevata la mancanza, fra i documenti trasmessi, dell'apposito allegato recante la classificazione dei residui secondo il grado di esigibilità, classificazione sulla cui accuratezza è già emerso qualche dubbio in passato, in rapporto specialmente all'ammontare di crediti tributari giudizialmente controversi, esposto in misura molto ridotta malgrado la ben nota estensione del contenzioso in materia.

8) Un dato particolarmente irregolare, emergente dal suddetto raffronto delle risultanze con le previsioni, concerne le voci relative all'Imposta sul valore aggiunto, poiché la quota di gettito da devolvere alla Unione Europea a titolo di risorse proprie non figura più fra gli accertamenti del Tit. II (cap. 3985), essendo stata più correttamente ricondotta nel Tit. I, al cap. 1203, relativo a tale tributo. Non si spiega quindi perché lo "scorporo" - operato in passato e certo criticabile - abbia continuato ad operare a livello di previsioni anche nel bilancio 1996 con riferimento al cap. 3985 (previsione di 9.500 miliardi). Ne è derivato che il consuntivo registra su quest'ultimo capitolo una minore entrata di pari importo, prescindendo dalla quale le maggiori entrate risultanti per il Tit. II ascenderebbero non a 5.500 miliardi circa, come da consuntivo, bensì a 15.000. Per converso, le maggiori entrate esposte per il cap. 1203 in oltre 6.600 miliardi appaiono del tutto fittizie, se si includono nella previsione di 117 mila miliardi, i suddetti 9.500 del cap. 3985, e le minori entrate tributarie dell'intero Tit. I risultano pari a soli 1.162 miliardi in luogo dei 10.662 registrati.

9) Quanto alla gestione dei residui degli esercizi precedenti, il rendiconto manca di conformarsi all'art. 145 (comma quarto lett. b) del regolamento di contabilità generale, poiché non indica l'ammontare delle somme riscosse nell'esercizio. L'incremento effettivo delle riscossioni sui residui per il 1996, pari a 10.357 miliardi, risulta soltanto dal conto del patrimonio in diminuzione del complessivo ammontare dei residui medesimi, peraltro in forma aggregata senza l'analisi per singole voci dell'entrata, possibile solamente nel consuntivo finanziario, nel quale invece la denominazione "somme riscosse" raggruppa per il conto dei residui quelle versate (nel loro esatto ammontare) e quelle rimaste da versare ma riscosse anche in anni precedenti, per un totale di 43.000 miliardi circa, così esposto anche nei dati del Sistema informativo sotto la voce "riscossioni residui", che confluisce nella voce "riscossioni totali" sommandosi a quelle in conto competenza.

Il reale importo delle "somme riscosse" risulta infatti pari nel totale a 572.638 miliardi, di cui, tra l'altro 518.728 per il Titolo I, in luogo di quelli risultanti dal consuntivo, rispettivamente in 605.281 e 550.910 miliardi, con una differenza quindi particolarmente imputabile al comparto tributario, per il quale più è avvertita l'esigenza, che la normativa contabile intende garantire, di un agevole controllo parlamentare sull'andamento della effettiva esazione di quanto dovuto dai contribuenti, anche per le ripercussioni che in prospettiva ne derivano sulla formazione del fabbisogno.

10) Deve poi nuovamente ribadirsi l'opportunità di rendere più analitica e significativa la Nota preliminare al consuntivo dell'entrata, che espone le differenze fra i residui degli anni precedenti (comprensivi delle somme rimaste da riscuotere) e l'importo dei relativi versamenti, indicando però il primo termine nelle cifre risultanti all'inizio dell'anno, e non in quelle determinate, invece, a seguito di successivi riaccertamenti (corrispondenti, per la competenza, alle previsioni definitive, cui i dati della gestione vengono contrapposti a consuntivo). Va aggiunto che in realtà le differenze esposte -comunque- hanno un significato non più che matematico, e non coincidono con gli importi dei resti complessivi di anni precedenti esposti nel consuntivo, poiché questi ultimi scontano i riaccertamenti suddetti, la cui somma algebrica presenta per il 1996 un aumento di 3.800 miliardi.

Per la spesa:

11) E' stato verificato, ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, che le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordano con le scritture da parte delle

amministrazioni e delle competenti ragionerie ed è stata accertata la regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi, nei limiti della regolarità della documentazione allegata e della esistenza della obbligazione giuridica che è connessa alla iscrizione della somma nelle scritture contabili. E' stata verificata la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel conto finale.

12) Agli stessi fini è stato accertato che i dati recati dai conti allegati corrispondono, ai prospetti riassuntivi prodotti dalle ragionerie centrali.

13) Quanto alle correzioni tardivamente apportate dalla Ragioneria generale dello Stato ai consuntivi del Ministero del tesoro, dell'ambiente e del Fondo edifici di culto si ritiene di non poter pervenire alla relativa dichiarazione di regolarità, attesa l'impossibilità di procedere tempestivamente alle relative verifiche sui dati rettificati nei consuntivi in precedenza presentati alla Corte ed attesa la mancanza di elementi atti a darne ragione.

14) Per le eccedenze verificatesi sui capitoli di cui in narrativa (All. G), rispetto alle previsioni definitive di competenza ed alla consistenza dei residui passivi al 1° gennaio 1996, nonché rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, va rilevato che queste emergono solo in sede di esame del conto del bilancio, non risultando le stesse da atti presentati alla Corte, o, in altri casi, derivando da atti non soggetti a controllo preventivo. Per la parte relativa alle eccedenze stesse non va dichiarata la regolarità della gestione dei capitoli interessati.

15) Come indicato in narrativa, i decreti di accertamento residui relativi ai capitoli ivi menzionati - del conto del bilancio e dei conti ad esso allegati - non sono stati, ad oggi, visti e registrati dalla Corte o perchè non è stato esaurito il procedimento di controllo o perchè i decreti stessi non sono ancora pervenuti alla Corte; pertanto la dichiarazione di regolarità non può, al momento, estendersi alle somme rimaste da pagare sui capitoli stessi e per gli importi relativi.

16) Quanto ai titoli smarriti risultano in corso le procedure previste dall'art. 473 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

17) Alcuni pagamenti, relativi alle spese di giustizia, sono stati disposti dal Ministero delle finanze senza l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Istruzioni Generali per i Servizi del Tesoro riguardanti gli elementi necessari nella compilazione degli ordini di pagamento. Sempre con riferimento alle spese di giustizia disposte da uffici periferici del Ministero delle finanze, si sono rilevate discrasie esistenti tra i dati di bilancio contenuti nel sistema informativo integrato RGS-CDC e le scritture finanziarie e contabili degli Uffici periferici del predetto Ministero.

18) Anche con riferimento ai pagamenti disposti con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del tesoro, distintamente in conto competenza e in conto residui, si sono rilevate discrasie tra i dati di bilancio riportati nel sistema informativo integrato e le scritture finanziarie e contabili delle stesse Direzioni provinciali del Tesoro.

19) In ordine ai pagamenti a favore delle pensioni di Stato si rileva che non è stato ancora attivato il primo conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato, previsto nell'art. 2, comma 21, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

20) Quanto al conto consuntivo dell'Istituto Agronomico per l'oltremare, si rileva che contribuisce ad una scarsa chiarezza espositiva delle poste di bilancio l'allocazione tra le spese correnti di trasferimento dell'importo corrispondente all'avanzo di gestione.

B. Conto del patrimonio e conti ad esso allegati.

1) Le verifiche concernenti la gestione patrimoniale effettuate, ai sensi dell'art. 21 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche su documenti forniti dall'amministrazione, sono state dirette a verificare la regolare iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali nel senso della corrispondenza con la documentazione giustificativa di base dei dati riportati nelle scritture contabili.

Sono state pertanto accertate: la adeguata certificazione di base relativa ad ogni iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali; la corrispondenza delle variazioni iscritte nel conto patrimoniale per fatti gestionali connessi alla gestione del bilancio e relative iscrizioni nel conto del bilancio (art. 22, comma 3 della legge n. 468 del 1978); le modalità di concreto aggiornamento dei valori iscritti nelle singole partite patrimoniali; la sussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità per il mantenimento della iscrizione nelle partite patrimoniali (art. 268 R.C.G.S.); la corrispondenza tra le iscrizioni dei conferimenti patrimoniali a favore di organismi ed organi non dotati di personalità giuridica dipendenti dall'amministrazione ed i dati esposti nelle situazioni patrimoniali degli stessi; le modalità di determinazione dei valori di consistenza dei beni immobili nonché di utilizzazione dei terreni e dei fabbricati di proprietà statale.

2) Quanto alle correzioni tardivamente apportate dalla Ragioneria generale dello Stato ai residui passivi perenti dei Ministeri del tesoro e dell'ambiente, si ritiene di non poter pervenire alla relativa dichiarazione di regolarità, attesa l'impossibilità di procedere tempestivamente alle relative verifiche sui dati rettificati nei consuntivi in precedenza presentati alla Corte ed attesa la mancanza di elementi atti a darne ragione.

3) Ai fini dell'accertamento dei punti di concordanza tra la gestione del bilancio e quella di tesoreria compresa nel conto generale del patrimonio, non è stato possibile verificare - perchè non sono state inviate alla Corte le contabilità relative ai versamenti in tesoreria e per difficoltà di ricostruzione dell'iter formativo delle cifre esposte nella gestione di tesoreria che integra quella di bilancio - la corrispondenza dei dati esposti nei singoli conti correnti di tesoreria e nelle singole poste relative ai debiti di tesoreria con le singole ordinazioni di tali operazioni. Inoltre l'attuale prospettazione delle partite relative ai crediti ed ai debiti di tesoreria non consente una chiara evidenziazione dei punti di raccordo con il conto del bilancio e con il conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1996.

4) In ordine alla questione relativa alla mancata presentazione alla Corte di un annullamento di ordine di prelevamento fondi si osserva che le operazioni di annullamento di prelevamento fondi, al pari di tutte le altre operazioni che comportino una modifica delle scritture contabili, debbono essere comunque prodotte alla Corte: si rappresenta al riguardo il parallelismo con le operazioni di annullamento dei titoli di spesa in bilancio, che vengano trasmessi alla Corte per la relativa annotazione nelle pertinenti scritture.

5) Quanto agli atti di pignoramento avvenuti su contabilità intestata all'A.I.P.A. presso la Tesoreria, di parte di finanziamenti statali, affluiti sulle contabilità speciali intestate all'A.I.P.A. stessa, in conseguenza degli stessi atti la movimentazione effettuata sulle predette contabilità non appare conforme alle finalità vincolate dal predetto finanziamento statale; pertanto, per tale partita non può procedersi alla dichiarazione di regolarità.

6) Quanto ai pagamenti disposti per trasferimento fondi da diverse sezioni di tesoreria provinciale per conto della Tesoreria centrale privi del numero di conto corrente oltre che della

precisa indicazione del beneficiario, pur se le disposizioni contenute nelle Istruzioni Generali per i Servizi del Tesoro non impongono per questi ordini l'obbligo di indicare il numero del conto corrente al quale la somma versata deve affluire, si osserva che non può comunque essere lasciato alla discrezionalità del soggetto o ente beneficiario, ovvero del direttore della tesoreria provinciale, individuare il conto corrente stesso sul quale versare i fondi trasferiti dallo Stato.

7) Per le operazioni finanziarie con riflessi patrimoniali la Corte ha effettuato le verificazioni sui riepiloghi generali dell'entrata e, per la spesa, sulla base delle scritture tenute o controllate. Per le entrate riscosse e versate, per somme riscosse e da versare e per quelle da riscuotere analogamente con quanto effettuato con riferimento al conto del Bilancio, è stata accertata la corrispondenza dei dati esposti nel conto del patrimonio - che integra ai sensi dell'art. 22 della legge n. 468 del 1978 il conto del bilancio nell'ambito del rendiconto generale dello Stato (dove l'incongruità che continua ad avere la legge di approvazione del rendiconto generale limitata al conto del bilancio) - con i dati contenuti nei riassunti generali, trasmessi dalle competenti ragionerie centrali. Le verifiche previste dall'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernenti la gestione delle entrate, sono state effettuate sui conti periodici e sui riassunti generali trasmessi dall'amministrazione. Per alcune partite le situazioni esposte nei punti che seguono non consentono di dar corso alla pronuncia di regolarità.

Alcuni residui attivi vengono esclusi dal giudizio di regolarità sul conto del bilancio: tale esclusione si riflette anche con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi inclusi nel conto del patrimonio.

8) Sono in corso accertamenti sulle variazioni intervenute nelle partecipazioni azionarie di alcune partite accese in applicazione della normativa concernente la determinazione del patrimonio netto delle società derivanti dagli enti di gestione, ai sensi del decreto legge 21 aprile 1993, n. 116, reiterato e, da ultimo, convertito dalla legge n. 282 del 9 agosto 1993; pertanto, su tali partite non può procedersi alla connessa dichiarazione di regolarità.

9) Quanto al fondo per l'ammortamento dei titoli del debito pubblico, altri accertamenti riguardano il trasferimento della partecipazione STET spa dall'IRI spa al Ministero del tesoro al valore minimo provvisorio (14.530 miliardi) determinato in base al decreto legge 21 novembre 1996 n. 598, non convertito in legge.

10) Per le partite relative al recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato dipendenti dai Ministeri delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione e per i beni culturali, derivanti da condanne della Corte, è stata accertata la discordanza con le scritture in possesso della Corte medesima; inoltre, le competenti ragionerie non hanno fornito elementi idonei ad accertare, per i residui attivi, la concordanza tra i dati riportati nel conto del bilancio e quelli indicati nel conto del patrimonio. Anche per tali partite non può procedersi alla dichiarazione di regolarità.

11) In ordine alle rilevate discordanze dei dati riferiti alla consistenza dei beni immobili riportati nel conto rispetto a quelli indicati nel riepilogo generale degli inventari trasmesso alla Corte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, si osserva che tale discrasia, nell'esposizione di dati riferiti alle medesime unità immobiliari, non consente di avere un quadro chiaro dei valori della consistenza complessiva dei beni immobili dello Stato; per le partite relative alla consistenza dei beni immobili non può quindi essere dichiarata la regolarità.

12) Per quanto riguarda i beni dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade non si sono completate le procedure di passaggio dei beni al nuovo Ente di cui al D.P.R. n. 242 del 21 aprile 1995, con la mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di passaggio; di essa viene data espressa menzione nella pronuncia di regolarità.

13) Per i beni immobili, inoltre, non sono state ancora completate le procedure di passaggio dei beni dall'ex Azienda delle FF.SS. all'Ente ferrovie dello Stato, con la mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di passaggio; anche di essa viene data espressa menzione nella pronuncia di regolarità.

14) Per la gestione a materia dei magazzini militari, i cui esiti espressi in valore vengono seguiti sulla base dei riepiloghi annuali trasmessi dall'Amministrazione della Difesa non sono ancora pervenuti elementi atti a chiarire le discordanze rilevate fra le consistenze esposte nei suddetti riepiloghi e quelle delle corrispondenti partite del conto del patrimonio.

15) Ritenuto di poter decidere in conformità con le richieste del Pubblico Ministero, in disparte le determinazioni da assumere sul conto consuntivo dell'entrata.

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite, con le osservazioni in motivazione esposte in fatto e in diritto:

1. dichiara regolare - sulla base delle verifiche prescritte dall'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti - in conformità delle scritture tenute dalla Corte o di quella da essa controllate, il rendiconto generale - conto del bilancio e conti allegati - dello Stato per l'esercizio 1996, con esclusione:

a) quanto al conto consuntivo dell'Entrata, che, per i residui, non risulta conforme all'art. 145 comma 4 lett. b) del regolamento di contabilità generale dello Stato:

- delle riscossioni e versamenti nonchè dei residui attivi dei capi di cui agli allegati A e B alla presente decisione;

- dei residui attivi concernenti i capitoli menzionati negli allegati C e D alla presente decisione;

- dei capitoli 162 e 501 relativi al Fondo edifici di culto;

b) quanto al conto consuntivo della Spesa:

- dei capitoli 7811 del Ministero del tesoro, 7306 del Ministero dell'ambiente e 501 del Fondo edifici di culto;

- delle eccedenze nei conti della competenza e dei residui o rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, riscontrate nella gestione di capitoli delle seguenti amministrazioni:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Capitoli: 6265, 7830, 7831;

Ministero del tesoro

Capitoli: 4351, 4352, 4419, 4512, 4777, 5198, 5334, 5808, 6171, 6172, 6173;

Ministero delle finanze

Capitoli: 3433, 3514, 3824, 5381;

Ministero di grazia e giustizia

Capitoli: 1502, 1995, 2084;

Ministero della pubblica istruzione

Capitolo: 1013, 1030, 3201;

Ministero dell'interno

Capitoli: 1096, 1115, 1291, 2614, 2761, 2790, 3133;

Ministero dei lavori pubblici

Capitoli: 1043, 8234, 8235, 8891, 9443;

Ministero dei trasporti e della navigazione

Capitoli: 1019, 1498, 1652, 1999, 3271, 3281, 7709, 7715;

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Capitoli: 1010;

Ministero della difesa

Capitoli: 1053, 1094;

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Capitoli: 1013, 4044, 5006, 7433, 7510, 7549, 7628, 8285;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Capitolo: 1096, 1117, 1498, 1998, 2498;

Amministrazione dei monopoli di Stato

Capitolo: 3001;

Ex Azienda di Stato per le foreste demaniali

Capitolo: 182;

- dei seguenti capitoli, per i quali non sono ancora pervenuti alla Corte i decreti di accertamento residui, ovvero in ordine ai quali non è stato definito il procedimento di controllo:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Capitoli: 1132, 1271, 1386, 2033, 2058, 2401, 2402, 2403, 2431, 2432, 2433, 2434, 2966;

Ministero delle finanze

Capitoli: 3332, 3334, 3336, 3338, 3432, 3434, 3439, 3441, 3447, 3450, 3482, 3500, 3501, 3519, 3521, 3525, 3584;

Ministero di grazia e giustizia

Capitoli: 1998, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2081, 2085, 2088, 2089, 2091, 2095, 2102, 2120, 2205, 2209, 2485, 7006;

Ministero della pubblica istruzione

Capitoli: 1115;

Ministero dei lavori pubblici

Capitoli: 1021, 1115, 1122, 1124, 1133, 2103, 4501, 7031, 7254, 7701, 7736, 7741, 7749, 7871, 7901, 7918, 7920, 8001, 8006, 8226, 8236, 8240, 8241, 8247, 8248, 8263, 8264, 8401, 8404, 8405, 8419, 8422, 8701, 8438, 8442, 8881, 8882, 8886, 9064, 9075, 9087, 9301, 9308, 9417;

Ministero dei trasporti e della navigazione

Capitoli: 1023, 1025, 1094, 1102, 1143, 1552, 1557, 1586, 1587, 1653, 1656, 1669, 1670, 2003, 2009, 2012, 2052, 2079, 3291, 3293, 7701, 7704, 7706, 7710, 7751, 7951.

2. dichiara regolari le partite del conto del patrimonio per l'esercizio 1996 ed i conti delle amministrazioni ed aziende autonome ad esso allegati, ad eccezione di:

Conto generale n. 1 - Attività finanziarie

- Residui attivi per somme da riscuotere e per denaro presso gli agenti della riscossione;
- Conto di cassa;

Conto generale n. 2 - Crediti

Le partite riferite ai crediti riguardanti:

- Fondi di garanzia e Fondi di rotazione del Ministero del tesoro;
- Crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito del Ministero del tesoro;
- Crediti concessi ad aziende ed enti privati dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e dai Ministeri del tesoro, dei trasporti e della navigazione, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del commercio con l'estero;
- Altri crediti non classificabili del Ministero del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, della pubblica istruzione, della difesa e dei beni culturali e ambientali.

Conto generale n. 2 - Partecipazioni

Le partite riferite alle partecipazioni riguardanti:

- partecipazioni al capitale di aziende di credito, partecipazioni al capitale di altre imprese e fondi di dotazione del Ministero del tesoro;
- altre partecipazioni non classificabili del Ministero del tesoro e del Commercio con l'estero.

Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali - Immobili

Le partite riferite ai beni patrimoniali immobili riguardanti:

- beni disponibili per la vendita e altri beni non disponibili o temporaneamente non disponibili del Ministero delle finanze e dei lavori pubblici;
- beni su cui gravano diritti reali, diritti reali costituiti sui beni di proprietà di comuni, province, regioni, nonché di terzi in genere, miniere e relative pertinenze, beni assegnati in uso governativo, del Ministero delle finanze.

Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali - Mobili

Le partite concernenti:

- beni mobili costituenti la dotazione degli uffici riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, e dell'università e della ricerca scientifica;
- libri e pubblicazioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno e dei lavori pubblici;
- materiale scientifico, di laboratorio ecc. riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno e dei lavori pubblici;
- beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, ecc. del Ministero di grazia e giustizia e dell'interno;
- armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc. della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici e della difesa;
- beni mobili iscritti nei pubblici registri della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno e dei lavori pubblici;
- altri beni non classificabili dei Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici.

Conto generale n. 3 - Beni considerati immobili agli effetti inventariali

Le partite relative ai beni patrimoniali considerati immobili agli effetti inventariali del Ministero per i beni culturali ed ambientali, riguardanti la raccolta discografica presso la Discoteca di Stato, quadri e statue, ecc., le raccolte bibliografiche e materiali destinati alle lavorazioni, nonché la partita relativa alle ferrovie in concessione del Ministero dei trasporti.

Conto generale n. 4 - Passività finanziarie

La partita relativa ai debiti di tesoreria;

Conto generale n. 5 - Passività patrimoniali

Le partite relative alle passività patrimoniali: debiti vari - e prestiti esteri, somministrazioni della Cassa depositi e prestiti e finanziamenti riguardanti il Ministero del tesoro, residui passivi perenti relativi alle spese correnti del Ministero dell'università e ricerca scientifica e residui passivi perenti relativi alle spese correnti e alle spese in conto capitale per la Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione. La partita relativa alle assegnazioni per la gestione del servizio del gioco del lotto dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Dichiara non regolare la mancata iscrizione nel conto del patrimonio dei beni dell'ex Azienda delle ferrovie dello Stato e dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade.

3. Delibera l'annessa relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.